

*Art. 24-ter*  
*Delitti di criminalità organizzata*

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3).

## ARTICOLI CITATI

Articolo	Testo
<p><b>Art. 416 c.p.</b> Associazione per delinquere.</p>	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>
<p><b>Art. 416-bis c.p.</b> Associazioni di tipo mafioso anche straniero.</p>	<p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. .</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>

Articolo	Testo
<b>Art. 416-ter c.p.</b> Scambio elettorale politico-mafioso	(articolo così sostituito dall'art. 1 della legge n. 62 del 2014) 1. Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni. (comma così modificato dalla legge n. 103 del 2017) 2. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.
<b>Art. 630 c.p.</b> Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.	Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

A) Si rammenta che ASTEM SpA eroga le seguenti attività:

- Gestione del verde pubblico;
- Gestione del calore negli immobili comunali;
- Gestione della riscossione di alcuni tributi locali;
- Gestione dei servizi di portierato, di URP, di accoglienza presso il Tempio Civico dell'Incoronata.

B) Inoltre ASTEM SpA è titolare di un rilevante patrimonio immobiliare (in parte destinato alla vendita) e di significative partecipazioni societarie:

- di maggioranza, nella società interamente pubblica AFC Lodi SRL (gestione delle farmacie);
- paritaria rispetto al socio privato, in Sporting Lodi SRL (gestione di impianti sportivi);
- di minoranza in LGH (gruppo multiutility controllato da A2A SpA, società quotata in Borsa).

---

Potrebbe verificarsi il caso che, a vantaggio di ASTEM SPA, si stabiliscano sodalizi criminosi, in particolare con appaltatori delle attività di cui sopra sub A) ed in relazione alle alienazioni del patrimonio immobiliare (meno probabile il rischio, veicolato da ASTEM SpA, in rapporto alla gestione caratteristica delle società partecipate).

In cambio di denaro o potere (a vantaggio di ASTEM SpA) nell'ambito dei reati in questione, si potrebbe verificare il caso di inserimento (in ASTEM SpA) di risorse umane, appaltatori, consulenti, collaboratori riconducibili a detti sodalizi.

L'eventualità potrebbe essere in particolare correlata al ruolo istituzionale, di potere economico ed istituzionale locale che ASTEM SPA indubbiamente riveste (si pensi anche al *controllo analogo in house providing* che i Comuni soci esercitano sulla stessa ASTEM SPA).

L'indebito vantaggio per ASTEM SPA, dalla commissione dei reati, si potrebbe tradurre:

- in risparmi economici sulle prestazioni oggetto di appalto, ottenuti attraverso i forti ribassi che gli appaltatori coinvolti nei sodalizi criminosi proporrebbero in sede di gara;
- in vantaggi derivanti dai rilevanti rialzi che potrebbero essere proposti da soggetti facenti parte di sodalizi criminosi in sede di gara per l'alienazione di immobili, rispetto all'offerta – base.

La commissione dei reati in questione potrebbe condurre ad indebite ingerenze, da parte di dette organizzazioni, sulla gestione aziendale in generale, eventualmente anche con la partecipazione di soggetti ed enti esterni, in particolare legati da contratti continuativi.

---

I presidi alla commissione dei presenti reati sono correlati a tutte le verifiche, preliminari e successive, all'aggiudicazione di gare di appalto e di selezione del personale, che ASTEM SPA deve svolgere nel rispetto della normativa pubblicistica (DLgs 50 / 2016 e Linee Guida ANAC; art 16 DLgs 175 / 2016 ed art 35 DLgs 165 / 2001); al riguardo, nel dettaglio, si rinvia (in ottica di vantaggio per l'azienda) a tutti i presidi prefigurati nel piano anticorruzione della Società in materia di appalti e selezione del personale.

Inoltre diviene rilevante la sistematica verifica sui visti tecnici e sulle causali dei documenti di spesa (tipicamente, il supporto che certifica la regolare esecuzione delle prestazioni previste in un contratto, in relazione al pagamento di fatture afferenti detto contratto).

<p><b>Art. 74. D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309</b>  Testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti</p> <p>(Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e 38, comma 2 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti ((dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73)), chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e' punito per cio' solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</li> <li>2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</li> <li>3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</li> <li>4. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non puo' essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</li> <li>5. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</li> <li>6. Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</li> <li>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</li> <li>8. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</li> </ol>
--	--

Articolo	Testo
<p><b>Art. 407 C.p.c.</b>  comma 2, lettera a), numero 5)</p>	<p>.....</p> <p>2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:</p> <p>a) i delitti appresso indicati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ....;</li> <li>2) ....;</li> <li>3) ....;</li> <li>4) ....;</li> <li>5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;</li> </ol>